

Anno: 2019

Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019

Numero delibera: 190/2019 - Numero protocollo: 63541/2019

Odg: 6 - PERSONALE

Ufficio/i istruzione: Ufficio Gestione del Personale docente

Ufficio/i esecuzione: Ufficio Gestione del Personale docente

OGGETTO: 06/02 - Incentivo una tantum bis ai professori e ricercatori di ruolo di cui all'art. 1 comma 629 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Nominativo	F	C	A	As
prof. Maurizio FERMEGLIA	X			
prof.ssa Vanessa NICOLIN	X			
prof. Valter SERGO				X
prof. Sergio ZILLI	X			
dott. Maurizio FLORIO	X			
dott. ing. Diego BRAVAR	X			
dott. Mirano SANCIN	X			
dott.ssa Sabrina STROLEGO	X			
dott.ssa Alessandra MIANI				X
sig.a Eugenia URSO	X			
dott. Dario GERMANI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 14, della predetta legge il quale stabilisce quanto segue:

"14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9."

VISTO l'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che ha disposto per gli anni 2011, 2012 e 2013 la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera a) del DPR 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2020, n. 78 fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il DPR 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche;

VISTO l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'art. 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DPR 15 dicembre 2011, n. 232;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e in particolare l'art. 1, comma 629, che ha disposto quanto segue:

“(...). A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”.

VISTO il DM 197 del 2 marzo 2018 recante “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'art. 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

RICHIAMATI in particolare

- l'articolo 2, comma 3 del predetto decreto ministeriale il quale prevede che: «*Le risorse derivanti dai conteggi di cui al comma 2 sono assegnate alle Istituzioni e dalle stesse attribuite a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, riconoscendo un importo una tantum ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio predetto e in misura proporzionale all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, tenendo conto che l'importo attribuito ai soggetti beneficiari del presente intervento:*
 - a) *è ridotto in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;*
 - b) *è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*
- l'articolo 2, comma 4, del predetto decreto ministeriale il quale prevede che “*Le somme eventualmente disponibili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Istituzione ammessi*».

PRESO ATTO che gli aventi diritto nel nostro Ateneo risultano 581 e che le risorse assegnate all'Ateneo sono pari a € 667.350,00 per l'anno 2018 ed a € 533.880,00 per l'anno 2019;

RITENUTO di procedere alla determinazione del valore dell'incentivo da attribuire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del DM 197/2018, nel seguente modo:

- Ai fini della valutazione del sacrificio economico individuale per scatti mancati al quale rapportare il valore dell'incentivo:
 - o per ciascuna qualifica (PO – PA – RU), è definito l'importo medio delle differenze tra gli stipendi tabellari lordi, sulla base delle tabelle ministeriali di progressione economica per classi e scatti biennali;
 - o il calcolo non tiene conto delle differenze di regime di impegno, in analogia a quanto fatto dallo stesso Ministero all'atto della determinazione delle risorse da distribuire tra gli Atenei.
 - o il valore medio così ottenuto viene moltiplicato per il numero di classi perse da ciascun individuo nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015.
 - o tenuto conto che nel periodo oggetto di blocco numerosi individui hanno cambiato qualifica, il sacrificio economico come determinato al punto precedente viene rapportato alle qualifiche rivestite nel periodo. Questo valore rappresenta il sacrificio individuale sopportato.
- Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'incentivo da corrispondere
 - o Al sacrificio economico come sopra determinato viene applicato un moltiplicatore che rappresenta le riduzioni da apportare nella misura come sotto determinata;
 - o Sui valori così ottenuti viene effettuata una normalizzazione, per ottenere il driver di riparto delle risorse disponibili, da distribuire tra coloro che hanno ricevuto valutazione positiva;

CONSIDERATE le assegnazioni degli incentivi di cui all'art. 29, comma 19, della predetta legge 240/2010 e vista la distribuzione degli incentivi intervenuta;

RITENUTO che la distribuzione dell'una tantum oggetto della presente deliberazione debba essere improntata ad una logica equitativa e di proporre pertanto le seguenti percentuali di riduzione:

- a) – 25% per coloro che hanno beneficiato di una annualità
- b) – 50% per coloro che hanno beneficiato di due annualità;

PRESO ATTO che la procedura di valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 è disciplinata nel Titolo II del Regolamento sulla valutazione dell'attività dei docenti e ricercatori, adottato con Decreto del Magnifico Rettore n. 637/2018 e successivamente modificato con Decreto del Magnifico Rettore n. 65/2019;

TENUTO CONTO che i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo aventi diritto all'attribuzione dell'incentivo una tantum di cui al DM 197/2018, in relazione ciascuno al proprio inquadramento giuridico ed economico, avrebbero maturato il diritto all'attribuzione della classe stipendiale in modo scaglionato nel periodo e ritenuto necessario, ai fini della distribuzione dell'incentivo in argomento, individuare un comune triennio di riferimento ai fini della valutazione a prescindere dal triennio utile ai fini della maturazione degli scatti;

DATO ATTO che deve essere effettuata un'unica procedura di valutazione ad hoc per tutti gli aventi diritto all'incentivo di cui alla presente deliberazione da effettuarsi con l'applicazione dei criteri di cui al richiamato Titolo II del vigente Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori;

TENUTO CONTO del fatto che tutti gli interessati dovevano essere in servizio al 1/1/2018 e dato atto che il Regolamento per la valutazione è stato modificato nel corso del 2019, si ritiene che il triennio di riferimento non possa che essere individuato

- a) per l'attività didattica e gestionale negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- b) per l'attività di ricerca nel triennio 2015-2017 oggetto dell'ultima valutazione CVR disponibile alla data della presente deliberazione (CVR 2018);

affinché sia possibile una valutazione delle attività didattiche e gestionali, nonché di ricerca, nell'arco di un triennio completo per tutti gli aventi diritto;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 22 maggio 2019:

Delibera

Art. 1 – di approvare l'attivazione della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, tramite apposito avviso, finalizzata all'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo i criteri e le modalità dettate dal D.M. 197/2018;

Art. 2 – di approvare la determinazione del valore dell'incentivo da attribuire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del DM 197/2018, nel seguente modo:

- Ai fini della valutazione del sacrificio economico individuale per scatti mancati al quale rapportare il valore dell'incentivo:
 - o per ciascuna qualifica (PO – PA – RU), è definito l'importo medio delle differenze tra gli stipendi tabellari lordi, sulla base delle tabelle ministeriali di progressione economica per classi e scatti biennali;
 - o il calcolo non tiene conto delle differenze di regime di impegno, in analogia a quanto fatto dallo stesso Ministero all'atto della determinazione delle risorse da distribuire tra gli Atenei.
 - o il valore medio così ottenuto viene moltiplicato per il numero di classi perse da ciascun individuo nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015.
 - o tenuto conto che nel periodo oggetto di blocco numerosi individui hanno cambiato qualifica, il sacrificio economico come determinato al punto precedente viene rapportato alle qualifiche rivestite nel periodo. Questo valore rappresenta il sacrificio individuale sopportato.
- Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'incentivo teorico da corrispondere
 - o Al sacrificio economico come sopra determinato viene applicato un moltiplicatore che rappresenta le riduzioni da apportare nella misura come sotto determinata;
 - o Sui valori così ottenuti viene effettuata una normalizzazione, per ottenere il driver di riparto delle risorse disponibili, da distribuire tra coloro che hanno ricevuto valutazione positiva;

Art. 3 – di approvare l'assunzione del triennio di riferimento per la valutazione:

- a) per l'attività didattica e gestionale negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- b) per l'attività di ricerca nel triennio 2015-2017 oggetto dell'ultima valutazione CVR disponibile alla data della presente deliberazione (CVR 2018);

Art. 4 – di approvare l'applicazione, in attuazione dell'art. 2 comma 3 del DM 197/2018, delle seguenti percentuali di riduzione dell'importo una tantum per coloro che hanno beneficiato nel periodo 2011-2013 degli incentivi una tantum ai sensi dell'art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240:

- c) – 25% per coloro che hanno beneficiato di una annualità
- d) – 50% per coloro che hanno beneficiato di due annualità.

Art. 5 – di dare avvio alla procedura di distribuzione dell'incentivo una tantum in parola non appena si sia provveduto, da parte degli uffici coinvolti, al necessario adeguamento dell'applicativo "cruscotto" alla procedura stessa.